

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) **203**

L'Avv. (omissis) con richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 20 ottobre 2020, ha rappresentato:

- di aver assistito due clienti in una procedura di *voluntary disclosure*, definita con l'espletamento dei relativi incombenzi;
- di essere stato contattato da altro collega "per conto di un soggetto terzo in qualità di coerede dei predetti assistiti al fine di acquisire documentazione che in parte riguardava il de cuius pur essendo la stessa documentazione a disposizione presso l'Amministrazione finanziaria";
- di aver opposto al collega il proprio dovere di riservatezza, in mancanza di consenso dei propri assistiti, nel rilasciare a terzi estranei documentazione;
- che la documentazione richiestagli può essere comunque autonomamente reperita dagli interessati tramite accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate.

Premesso quanto sopra, l'Avv. (omissis) ha chiesto se un Avvocato, al quale venga fatta richiesta da parte di un soggetto estraneo al rapporto professionale, sia tenuto a consegnare la documentazione inerente al proprio rapporto professionale in assenza di autorizzazione espressa dei propri assistiti, qualora peraltro sussista la possibilità (per qualsiasi soggetto terzo legittimato) di acquisire la medesima documentazione depositata presso la Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

In tema di segreto professionale e riservatezza l'avvocato è senz'altro tenuto ad osservare gli obblighi imposti

- dalla legge professionale (art. 6 - "Segreto Professionale"): 1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale (omissis);

- dall'art. 13 del Codice Deontologico (Dovere di segretezza e riservatezza): L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali;

- dall'art. 28 del Codice Deontologico (Riserbo e segreto professionale): 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. (omissis) 4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra Avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. (omissis).

Il Codice Deontologico degli Avvocati Europei, all'art. 2.3 individua nel segreto professionale uno tra gli elementi cardine della professione forense, qualificandolo come un diritto e dovere dell'avvocato: "E' nella natura stessa della funzione dell'Avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'Avvocato. L'obbligo dell'Avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che gode di una speciale protezione da parte dello Stato. L'Avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo. L'Avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale".

Alla luce del complesso delle norme sopra citate e con riferimento alla vicenda illustrata dal richiedente, indipendentemente dalla disponibilità o meno della documentazione e delle informazioni, oggetto di richiesta da parte del soggetto terzo, presso la pubblica amministrazione, non sussiste alcuna deroga ai doveri sanciti dalla normativa sopra richiamata al di fuori dei casi espressamente dettati dall'art. 28, comma quarto, CDF, che, nella specie, non paiono ricorrere.

Peraltro la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha costantemente ricordato l'obbligatorietà dei principi testé richiamati: il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso (CNF 25 febbraio 2020, n. 37; 31 dicembre 2016, n. 395); il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l'esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall'altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (CNF 16 luglio 2019 n. 60; 14 luglio 2016, n. 203); la deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato - cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell'oggetto del mandato difensivo (CNF 23 luglio 2013, n. 130).

La segretezza e la riservatezza rivestono importanza tale da essere oggetto di particolare tutela finanche in tema di testimonianza dell'Avvocato (art. 51 CDF), e di peculiare disciplina (artt. 200 c.p.p. e 249 c.p.c.); ed infatti l'obbligo per l'avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale (CNF 8 ottobre 2013, n. 172).

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare soddisfacente risposta al quesito posto attenendosi alla normativa sopra richiamata.

Parole chiave : art. 6 L.p., artt. 13, 28 e 51 CDF: **consegna documenti a terza - obbligo deontologico - non sussiste**